

Commento

agli articoli concernenti le costruzioni di protezione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) e dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi)


1° novembre 2015

1. RIFUGI

LPPC	OPCi	Commento
Art. 30 Proprietari di edifici abitativi e locatari		
¹ I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all'esecuzione delle misure loro prescritte.		Questo obbligo compete fundamentalmente ai proprietari. Gli obblighi dei locatari, in particolare per quanto attiene alla manutenzione, devono essere regolamentati contrattualmente (di preferenza nel contratto di locazione). Le ulteriori misure necessarie in caso di occupazione dei rifugi vengono ordinate a tempo debito.

LPPC	OPCi	Commento
<p>² Se viene ordinata l'occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati.</p>		<p>Ha la precedenza sull'uso dei posti protetti in un edificio abitativo la popolazione con dimora fissa residente nell'edificio in questione e le persone che sono parte contraente di un contratto (cfr. punto 31 cpv. 3 delle Istruzioni dell'UFPP del 20 dicembre 2012 sulla gestione della costruzione di rifugi e sul piano d'attribuzione). I posti protetti rimanenti non utilizzati sono a disposizione, in base alla capacità del rifugio, della protezione civile per la popolazione con dimora fissa del comune.</p>
<p>Art. 45 Principio</p>		
<p>Ogni abitante deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla sua abitazione.</p>		<p>Per «abitante» s'intende la popolazione con dimora fissa (cfr. commento all'art. 20 OPCi)</p> <p>Per «raggiungibile in tempo utile» dal domicilio (ossia l'indirizzo noto al controllo degli abitanti) s'intende di regola una distanza percorribile in 30 minuti a piedi (corrisponde a ca. 2 km). In casi particolari (per es. in presenza di condizioni topografiche sfavorevoli) la distanza a piedi può comportare fino a un massimo di 60 minuti (cfr. punto 22 delle istruzioni dell'UFPP del 20 dicembre 2012 sulla gestione della costruzione di rifugi e sul piano d'attribuzione).</p> <p>L'obiettivo della gestione della costruzione di rifugi consiste nel mettere a disposizione di ogni abitante un posto protetto in un rifugio conforme alle esigenze minime (rifugio secondo ITRP 1966/1984, ITRS 1982 e ITR 1994 rifugi).</p> <p>Nel caso in cui non fossero disponibili posti protetti a sufficienza da attribuire alla popolazione nei relativi rifugi, si deve procedere secondo il punto 33 delle istruzioni dell'UFPP del 20 dicembre 2012 sulla gestione della costruzione di rifugi e sul piano d'attribuzione.</p>
<p>Art. 46 Obbligo di costruire</p>		<p>Obbligo di costruire</p> <p>L'obbligo di costruire viene ottemperato con la realizzazione di un rifugio o con il versamento di contributi sostitutivi.</p>
<p>¹ Nei comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, il proprietario che costruisce un edificio abitativo deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non è tenuto a realizzare un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.</p>		<p>Il cantone decide in base al bilancio dei posti protetti nel comune o nella regione di valutazione se è necessario costruire rifugi o se devono essere versati contributi sostitutivi.</p> <p>Edificio abitativo</p> <p>cfr. commento all'articolo 17 capoverso 1 lettera a OPCi</p>

LPPC	OPCi	Commento
	<p>Art. 17 Numero di posti protetti</p> <p>¹ Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:</p>	<p>Per nuova costruzione di edificio abitativo s'intende un edificio eretto su una superficie precedentemente non edificata o resa risp. diventata edificabile tramite una demolizione o un incendio.</p> <p><i>Non</i> sono pertanto considerate nuove costruzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricostruzioni in seguito a danni elementari, nel senso del ripristino dello stato originale; • aggiunte (estensioni) direttamente collegate con la parte abitativa esistente; • rialzamenti e modifiche nonché • cambiamenti d'utilizzazione.

LPPC	OPCi	Commento
		<p>Nel caso di appartamenti o piani loft, il numero di posti protetti (po prot) viene determinato calcolando un posto protetto ogni 50 m² di superficie utile principale (SUP: definizione secondo la norma SIA 416). La SUP è la superficie che serve a determinare lo scopo e l'uso dell'edificio in senso lato.</p> <p>Confronto tra numero di posti protetti per un loft e un appartamento di 4½ locali:</p> <p>Appartamento di 4½ locali I mezzi locali non sono calcolati; 2/3 di 4 locali = 2,66 po prot, arrotondando = 2 po prot</p> <p>Appartamento loft di 120m2 1 po prot/50m² SUP = 2,4 po prot, arrotondando = 2 po prot</p> <div data-bbox="1048 646 1881 1061" style="text-align: center;">  <p>superficie utile principale SUP: ■</p> </div>

LPPC	OPCi	Commento
	<p>a. per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;</p>	<p>Sono considerate abitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le case unifamiliari • i condomini • le residenze per anziani • le case di vacanza • appartamenti e penthouse in alberghi e simili (per es. residenze), nella misura in cui non hanno carattere alberghiero (cfr. spiegazioni più in basso) • alloggi di ogni tipo che in base alla loro planimetria hanno indubbiamente carattere abitativo, così ad esempio istituti per bambini e giovani, case per studenti, collegi, edifici abitativi per comunità religiose, alloggi del personale, ecc. <p>In caso di uso misto dell'edificio, l'obbligo di costruire un rifugio sussiste solo per la parte abitativa.</p> <p>Determinante per il calcolo dei posti protetti è il numero dei locali specificati nella domanda di costruzione. Per i complessi edilizi vale quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fa stato il numero complessivo di locali, indipendentemente dal fatto se sono state inoltrate una o più domande di costruzione (per es. per edificio). Esempio: complesso edilizio con 4 condomini di 6 appartamenti ciascuno e quindi 18 locali complessivi (3 per ogni appartamento) (=4 x 18 locali) = 72 locali • se nel caso di un complesso edilizio con più edifici non vengono realizzati tutti gli edifici inizialmente pianificati, il numero di posti protetti o del rispettivo contributo sostitutivo viene ricalcolato. <p>Nel caso di appartamenti e penthouse in alberghi non sussiste l'obbligo di costruire rifugi quando questi godono degli stessi servizi di una normale camera d'albergo, assumendo in tal modo carattere alberghiero. Se al contrario il servizio offerto dall'albergo si limita alla preparazione dei pasti o alle pulizie, allora il carattere di questi locali è abitativo e vi è l'obbligo di realizzare dei posti protetti anche per questi (art. 26 LPPC).</p> <p>Nel caso degli alloggi il fattore determinante per stabilire se sussiste l'obbligo di costruire consiste nell'appurare se l'edificio da realizzare ha carattere abitativo e quindi può essere considerato abitazione ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 LPPC.</p>

LPPC	OPCi	Commento
		<p>Non sono considerate abitazioni gli istituti carcerari (penitenziari) e gli alloggi per richiedenti l'asilo (i richiedenti l'asilo e i rifugiati non appartengono alla popolazione con dimora fissa ai sensi della legislazione federale inerente alle costruzioni di protezione. La domanda se in futuro queste persone devono essere considerate abitanti con dimora fissa rientra nella sfera politica e deve essere discussa a tale livello). Questi punti dovranno essere chiariti nell'ambito della prossima revisione della LPPC.</p>
	<p>² I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.</p>	<p>L'espressione «mezzo locale» viene spesso utilizzata per locali non del tutto chiusi o locali semiaperti privi di porte. Secondo l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (SVIT) e la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) non esiste né una definizione né un numero minimo di metri quadrati per definire il mezzo locale.</p> <p>Sono ad esempio considerati mezzi locali le cucine abitabili e i locali con zona pranzo.</p> <p>Esempi: 7 appartamenti con 4½ locali ciascuno (= 7 x 4 locali) = 28 locali 28 locali x 2/3 = 18,67 posti protetti <u>necessari = 18 posti protetti.</u></p> <p>Questo esempio mostra che nel calcolo dei posti protetti non si tiene conto né dei mezzi locali, né delle frazioni di posti protetti. Nel presente caso l'obbligo di costruire deve essere ottemperato con il pagamento di un contributo sostitutivo corrispondente (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. a OPCi).</p>
	<p>³ Dal numero di posti protetti da realizzare in una nuova costruzione secondo il capoverso 1 vengono dedotti i posti protetti eccedenti in rifugi che soddisfano le esigenze minime in edifici situati su un terreno appartenente allo stesso proprietario.</p>	<p>Il termine «terreno» nell'accezione qui utilizzata comprende uno o più fondi (parcelle) confinanti tra loro che appartengono allo stesso proprietario o allo stesso titolare del diritto di superficie (persona fisica o giuridica). Le strade che passano dal terreno non hanno nessuna influenza su questo diritto.</p> <p>Se nella valutazione del terreno vengono integrate delle costruzioni di protezione realizzate prima del 1° gennaio 1987, queste devono essere equipaggiate secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPPC.</p>

LPPC	OPCi	Commento
	<p>⁴ Per il calcolo del numero di posti protetti su un terreno appartenente allo stesso proprietario si accertano:</p> <p>a. i posti protetti esistenti conformi alle esigenze minime;</p> <p>b. il numero di posti protetti per i quali sono stati versati contributi sostitutivi.</p>	<p>Se su un terreno già edificato viene realizzata una nuova costruzione, viene ricalcolato il numero di posti protetti tenendo conto, oltre che della nuova costruzione, anche degli edifici già esistenti sul terreno in questione, e quindi di tutti i posti protetti conformi alle esigenze minime già esistenti.</p> <p>Nel calcolo viene tenuto conto anche dei posti protetti già compensati da contributi sostitutivi.</p> <p>Risulta così il numero di posti protetti da realizzare o compensare per la nuova costruzione.</p>
	<p>⁵ Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell'immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPPC.</p>	<p>Le spese supplementari riconosciute di un rifugio risultano dalla differenza tra il costo del rifugio (compreso l'equipaggiamento) e i costi di una cantina di stesse dimensioni e stessa altezza dei locali (analogamente all'art. 25a cpv. 2 OPCi).</p> <p>I costi di realizzazione dell'edificio comprendono i mezzi finanziari necessari per i lavori elencati nel capitolo 2 del Codice dei costi di costruzione (CCC) del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB).</p>
<p>² Il proprietario che costruisce un istituto o un ospedale deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.</p>	<p>¹ Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:</p> <p>b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.</p>	<p>Per ospedali, case per anziani e di cura s'intendono ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ospedali, ossia nosocomi e cliniche • istituti sanitari per il ricovero di determinate persone, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ○ case per anziani e di cura, residenze per seniors ○ sanatori ○ cliniche di riabilitazione ○ istituti psichiatrici ○ istituti per portatori di handicap ○ centri di disintossicazione e di recupero <p>Il termine case di cura comprende tutte le istituzioni mediche dove vengono alloggiate e curate in modo stazionario le persone che a causa di una malattia fisica o psichica non sono in grado di vivere da sole.</p> <p>Per «letti di pazienti» s'intendono i letti occupati da pazienti presi in cura in forma stazionaria. I letti previsti per i trattamenti ambulatoriali, per es. nelle cliniche di giorno, non sono soggetti all'obbligo di costruire rifugi. L'elemento determinante è che non vengano effettuati pernottamenti, ossia che le persone entrano la mattina o nel corso della giornata e rientrano a domicilio al più tardi la sera dello stesso giorno.</p>

LPPC	OPCi	Commento
	⁶ Nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche se il numero dei locali è inferiore a 38.	Se viene ordinata la realizzazione di un rifugio , la sua superficie minima deve essere di 8m ² , rispettivamente, a dipendenza dell'altezza del locale, comprendere da 5 a 7 posti protetti (secondo ITRP 1984). Si calcolano 2 posti protetti ogni 3 locali.
	Art. 18 Eccezioni	
	¹ I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio . Ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, per esempio in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio .	Sono inoltre considerati casi particolari ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • edifici con problemi strutturali (come per es. fondo instabile o elevato livello di falda) • edifici privi di piano cantina (piano totalmente o parzialmente interrato che permette la realizzazione, sensata dal punto di vista tecnico e finanziario, di un rifugio delle dimensioni minime previste dalle ITRP 1984)
		Sono considerati ad elevato rischio d'incendio in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • gli edifici in legno secondo la definizione delle ITC 25kg/m³ • depositi di carburante, distributori di benzina
		Va sottolineato che l'esenzione dalla realizzazione di un rifugio in questi casi non implica l'esonero totale dall'obbligo di costruire , ma che comporta il versamento di contributi sostitutivi.
² I Cantoni possono inoltre disporre che in edifici isolati , abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi. I Cantoni possono esentare i proprietari di questi edifici dall'obbligo di costruire un rifugio.	Per edifici isolati o discosti s'intendono edifici che per la loro distanza dai centri abitati non possono essere tenuti come una normale abitazione e che a causa dell'accessibilità limitata non sono raggiungibili tutto l'anno. Per questi entra in considerazione un'esenzione dall'obbligo di costruire un rifugio solo quando non vengono utilizzati tutto l'anno (al massimo otto mesi l'anno). Si considerano isolate ad esempio le baite di montagna, le capanne alpine, le capanne CAS, ecc.	
	Contrariamente a quanto statuito nel capoverso 1, i cantoni hanno la facoltà, a loro discrezione, di liberare totalmente dall'obbligo di costruire un rifugio i proprietari di edifici isolati (esonelandoli pure dal versamento del contributo sostitutivo).	

LPPC	OPCi	Commento
<p>⁴ I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.</p>		<p>Le misure edilizie per la protezione di beni culturali immobili e mobili sono disciplinate nella legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC, RS 520.3). È possibile ad esempio realizzare dei rifugi per beni culturali in cui depositare i beni culturali mobili evacuati.</p>
<p>⁵ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali e dei rifugi per beni culturali.</p>	<p>Art. 37 Esigenze minime per costruzioni di protezione</p>	<p><i>cfr. Commento all'art. 37 OPCi più sotto</i></p>
<p>Art. 47 Gestione, Contributi sostitutivi</p>		
<p>¹ Per garantire un'offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione dei rifugi.</p>	<p>Art. 20 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione alla popolazione</p>	<p>Le misure di gestione permettono di raggiungere un bilancio equilibrato tra fabbisogno e offerta di posti protetti.</p>
	<p>¹ I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle vicinanze del suo domicilio.</p> <p>³ Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di un Comune o di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell'articolo 37. I posti protetti secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.</p>	<p>«Nelle vicinanze» significa di regola una distanza percorribile in al massimo 30 minuti a piedi, ossia circa 2 km. In presenza di condizioni topografiche sfavorevoli (in particolare regioni di montagna) la distanza a piedi può comportare fino a un massimo di 60 minuti.</p> <p>Fanno parte della popolazione con dimora fissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i cittadini svizzeri che hanno il loro domicilio legale nel Comune; b. gli stranieri con permesso di domicilio; c. gli stranieri con permesso annuale; d. i membri dei corpi diplomatici e consolari, i funzionari internazionali e le loro famiglie. <p>Per il calcolo fa stato il numero di abitanti con dimora fissa al momento della pianificazione, tenuto conto dell'evoluzione dell'edilizia e demografica. <i>(cfr. punto 23 delle Istruzioni dell'UFPP del 20 dicembre 2012 sulla gestione della costruzione di rifugi e sul piano d'attribuzione)</i></p>

LPPC	OPCi	Commento
<p>² I contributi sostitutivi di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I contributi rimanenti possono essere utilizzati per altre misure di protezione civile.</p>	<p>Art. 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi</p>	<p><i>Delle spiegazioni esaustive si trovano nel documento «Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11); Commento ai singoli articoli» del 14 novembre 2011.</i></p>
	<p>¹ I contributi sostitutivi sono destinati secondo il seguente ordine di priorità:</p>	
	<p>a. alla realizzazione, all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici;</p>	
	<p>b. al rinnovamento dei rifugi privati, solo se i proprietari hanno rispettato l'obbligo di diligenza;</p>	<p>Il finanziamento del rinnovamento dei rifugi privati per mezzo di contributi sostitutivi si limita al sistema di ventilazione. Il rinnovamento di tutte le altre componenti del rifugio rientra nella normale manutenzione dell'edificio e <i>non</i> può quindi essere finanziato con i contributi sostitutivi. <i>(cfr. punto 10 delle Istruzioni dell'UFPP del 1 ottobre 2012 sul controllo periodico dei rifugi [Istruzioni CPR 2013])</i></p>
	<p>c. ad altre misure di protezione civile, in particolare per il controllo periodico dei rifugi o l'acquisizione di materiale di protezione civile.</p>	<p>Come finora, in ultima priorità i contributi sostitutivi sono da utilizzare per altre misure di protezione civile. L'elenco riportato dall'OPCi è solo un esempio, i Cantoni sono liberi di fissare le loro priorità. L'espressione «altre misure di protezione civile» va intesa in senso stretto, vale a dire che sono ammesse solo misure in relazione con la protezione civile in quanto tale.</p>

LPPC	OPCi	Commento
		<p>Vi rientrano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altre misure inerenti alle costruzioni di protezione come ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ○ i controlli periodici dei rifugi (partecipazione ai costi del materiale, degli apparecchi di misurazione e del personale di terzi) ○ la gestione della costruzione di rifugi ○ il piano d'attribuzione ○ la manutenzione e l'esercizio degli impianti di protezione • il settore del materiale della protezione civile • spese di carattere puramente amministrativo in rapporto diretto con i contributi sostitutivi; altre spese ricorrenti non possono per contro essere finanziate con i contributi sostitutivi, ad eccezione di quelle legate alle costruzioni di protezione (gestione, manutenzione). <p>Nelle misure di protezione civile non sono invece comprese le misure inerenti alle amministrazioni cantonali, regionali e comunali della protezione civile, come ad esempio i salari degli impiegati (tra cui ad esempio gli istruttori) o le infrastrutture amministrative (come ad esempio le infrastrutture d'istruzione).</p>
<p>³ I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.</p>		<p>Dal 1 gennaio 2012 il terzo capoverso prevede che i contributi sostitutivi, il cui importo è stato ridotto rispetto al passato, vanno ai Cantoni, che possono così procedere a una perequazione intercomunale.</p> <p>I Cantoni decidono in merito all'appartenenza e all'uso dei contributi sostitutivi versati fino al 31 dicembre 2011.</p> <p><i>(cfr. Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile dell'8 settembre 2010, FF 2010 5293, 5320, con ulteriori spiegazioni)</i></p>
<p>⁴ Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, stabilisce l'importo minimo e l'importo massimo dei contributi sostitutivi e disciplina l'utilizzazione degli stessi.</p>	<p>Art. 20 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione alla popolazione</p>	<p>Le disposizioni dell'UFPP in merito alla gestione della costruzione di rifugi si trovano nelle Istruzioni dell'UFPP del 20 dicembre 2012 sulla gestione della costruzione di rifugi e sul piano d'attribuzione.</p>
	<p>² Essi [i Cantoni] determinano, secondo le disposizioni dell'UFPP, una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l'attribuzione dei posti protetti alla popolazione con dimora fissa.</p>	

LPPC	OPCi	Commento
	Art. 21 Contributi sostitutivi	
	² Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l' ammontare dei contributi sostitutivi all'interno di questa fascia. I contributi sostitutivi vigenti sono pubblicati periodicamente.	La fascia in cui si situa l' ammontare dei contributi sostitutivi è stata fissata basandosi sulla media dei costi supplementari risultanti dalla realizzazione, in condizioni ottimali, di rifugi con da 25 a 100 posti protetti. I costi supplementari sono calcolati come segue: costi complessivi del rifugio (compreso l'equipaggiamento) detratti i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza (in analogia all'art. 25a cpv. 2 OPCi).
Art. 48 Permessi di costruzione		
¹ I permessi di costruzione possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio.		La procedura per il rilascio del permesso di costruzione segue la normale procedura secondo le prescrizioni cantonali.
² Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia .	Art. 19 Rifugi in comune	
	³ Prima dell'inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ogni edificio, una garanzia equivalente all'ammontare dei contributi sostitutivi.	Se nell'ambito della realizzazione di un complesso edilizio non tutti gli edifici pianificati vengono costruiti, il numero dei posti protetti da realizzare o l'ammontare del rispettivo contributo sostitutivo vengono ricalcolati; l'ammontare della garanzia deve essere adeguato di conseguenza.
Art. 48a Manutenzione		
La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.	Art. 38 Manutenzione	
	I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conformemente alle disposizioni dell'UFPP .	Le disposizioni dell'UFPP relative alla manutenzione dei rifugi secondo le ITRP sono riportate nel promemoria «Manutenzione» contenuto nella guida dell'UFPP del 1 ottobre 2012 sul controllo periodico dei rifugi (CPR). La manutenzione dei rifugi speciali (ITRS) viene eseguita secondo le ITM 2000.

LPPC	OPCi	Commento
	Art. 28 Controlli periodici dei rifugi	
	I Cantoni provvedono, secondo le disposizioni dell'UFPP , al controllo periodico della prontezza operativa e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.	Le disposizioni dell'UFPP si trovano nelle Istruzioni dell'UFPP del 1 ottobre 2012 sul controllo periodico dei rifugi (Istruzioni CPR 2013).
Art. 49 Soppressione		
¹ I rifugi possono essere soppressi dai Cantoni.	Art. 29 Soppressione	
	² I Cantoni possono autorizzare, tenendo conto delle disposizioni dell'UFPP, la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se:	Le esigenze minime sono statuite nell'articolo 37 OPCi.
	a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;	Si considera che la ristrutturazione di un edificio viene eccessivamente ostacolata quando il mantenimento del rifugio è in netto contrasto con l'esecuzione di misure edilizie indispensabili e l'onere finanziario necessario al mantenimento del rifugio supera i costi supplementari di una sostituzione reale. La ristrutturazione di un edificio viene resa impossibile in particolare quando il volume liberato dalla soppressione del rifugio è indispensabile alla ristrutturazione (per es. sostituzione di un serbatoio interrato all'interno dell'edificio).
	b. sono ubicati in una zona molto minacciata ;	In merito all'espressione «zona molto minacciata» : cfr. articolo 18 capoverso 1 OPCi e rispettivo commento più sopra.
	c. vi è un esubero di posti protetti ; oppure	Per valutare se sussiste un esubero di posti protetti , occorre considerare l'attuale bilancio dei posti protetti e l'evoluzione futura dell'edilizia nel campo degli alloggi.

LPPC	OPCi	Commento
	d. il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.	Per meglio definire il termine «eccessivi» adduciamo qui i seguenti parametri quali valori indicativi: <ul style="list-style-type: none"> • piccoli rifugi fino a 25 posti protetti: i costi di rimodernamento sono del 30-50 per cento più elevati dei costi supplementari per la realizzazione del rifugio; • rifugi con più di 25 posti protetti: i costi di rimodernamento superano i costi supplementari per la realizzazione di un rifugio.
² Il Consiglio federale definisce le condizioni; disciplina il rimborso dei sussidi federali in caso di soppressione di rifugi pubblici.	Art. 29 Soppressione	
	³ Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti .	<i>cfr. anche commento all'articolo 39a OPCi più sotto</i>

2. IMPIANTI

LPPC	OPCi	Commento
Art. 52 Cantoni		
² Essi provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento dei centri sanitari protetti.	Art. 38 Manutenzione	
	I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conformemente alle disposizioni dell'UFPP .	Le disposizioni dell'UFPP si trovano nelle: <ul style="list-style-type: none"> • ITM 2000 per impianti di protezione completi • ITM 1980 per impianti di protezione rimodernabili
³ Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno .	Art. 30 Fabbisogno, tipo, dimensioni e utilizzazione degli impianti di protezione	
	L'UFPP definisce le condizioni quadro per la pianificazione cantonale del fabbisogno ed emana le istruzioni necessarie concernenti il tipo, le dimensioni e l'utilizzazione degli impianti di protezione.	Le condizioni quadro (disposizioni) dell'UFPP si trovano nelle Istruzioni dell'UFPP dell'11 ottobre 2012 per l'utilizzazione degli impianti di protezione esistenti. Nel caso degli ospedali protetti e dei centri sanitari protetti occorre osservare l'articolo 31 capoverso 1 OPCi (posti letto per almeno lo 0,6 della popolazione con dimora fissa, cfr. commento all'art. 31 cpv. 1 OPCi più sotto).
Art. 53 Enti ospedalieri		
² Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.	Art. 31 Ospedali protetti e centri sanitari protetti	
	¹ I Cantoni prevedono posti letto nonché possibilità di cura negli ospe-	Per rispettare queste disposizioni (posti letto per lo 0,6 della popolazione), in singoli casi i cantoni possono, in via eccezionale, utilizzare vecchi posti sanitari (po san), (dal 1° gennaio 2004

LPPC	OPCi	Commento
	dali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa. Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni.	<p>considerati centri sanitari protetti).</p> <p>Di regola i posti sanitari vengono utilizzati come rifugi di cura nel settore protezione e assistenza. Soprattutto in presenza di condizioni geo-topografiche particolari, i cantoni possono fare delle eccezioni e attribuire dei posti sanitari alla categoria dei centri sanitari protetti per integrarli così nella pianificazione del servizio sanitario.</p> <p><i>(cfr. cifra 54 delle Istruzioni dell'UFPP del 20 maggio 2003 sulla pianificazione dell'uso degli impianti protetti della protezione civile da parte della protezione della popolazione abrogate al 31 dicembre 2013)</i></p> <p>Nelle Istruzioni dell'UFPP dell'1° ottobre 2012 per l'utilizzazione degli impianti di protezione esistenti, questi vecchi po san non sono più citati poiché dal 2004 vengono designati come centri sanitari protetti.</p>
Art. 55 Soppressione		
1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell'UFPP.		La domanda di soppressione del proprietario deve essere corredata del parere dell'ufficio cantonale responsabile della protezione civile.
2 Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art. 56), i sussidi federali devono essere rimborsati.	<p>Art. 39a Soppressione di rifugi pubblici o impianti di protezione</p> <p>Se viene soppresso un rifugio pubblico o un impianto di protezione, il calcolo del sussidio federale da restituire tiene debitamente conto degli ammortamenti.</p>	<p>In analogia all'articolo 13b capoverso 1 OPCi concernente il calcolo dell'importo da restituire dei sussidi federali concessi per la costruzione degli edifici, anche nel campo dei rifugi pubblici e degli impianti di protezione, nel calcolo dei sussidi federali da restituire occorre tenere debitamente conto dell'ammortamento degli immobili.</p> <p>Di regola si calcola una durata d'ammortamento di 25 anni, ma si raccomanda di procedere, di caso in caso, a una valutazione globale della situazione.</p>
4 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, dev'essere garantito il numero minimo prescritto di posti letto.	Art. 31 Ospedali protetti e centri sanitari protetti	
	4 Se nell'ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario	Le basi legali non prevedono che il numero minimo di posti letto per pazienti deve essere disponibile solo nel momento in cui si prospetta un conflitto armato. Il numero minimo di posti letto per pazienti deve essere garantito già nel momento in cui un centro sanitario protetto

LPPC	OPCi	Commento
	<p>protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. La sostituzione reale deve avvenire nell'ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.</p>	<p>to o un ospedale protetto viene soppresso.</p> <p>La domanda se dopo una soppressione il criterio dei posti letto per lo 0,6 per cento della popolazione è ancora rispettato non va valutata al momento dell'approvazione della domanda di soppressione da parte dell'UFPP, bensì nel momento in cui l'impianto di protezione viene effettivamente soppresso e i posti letto non sono più disponibili. L'istante deve comunicare all'ufficio cantonale e all'UFPP, appena ne viene a conoscenza, la data esatta prevista per la soppressione.</p>

3. DISPOSIZIONI COMUNI

LPPC	OPCi	Commento
Art. 56 Esigenze minime		
Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.	Art. 37 Esigenze minime per costruzioni di protezione	
	² In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a.	In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione le esigenze minime possono essere ridotte al massimo fino a 50 chilopascal (kPa).
	³ L'UFPP fissa le esigenze minime per l'equipaggiamento e le caratteristiche delle costruzioni di protezione nelle istruzioni tecniche.	Le esigenze minime per i rifugi e gli impianti di protezione si trovano nelle rispettive istruzioni tecniche dell'UFPP (ITRP 1966/1984, ITO 1977, ITRS 1982, ITR 1994 rifugi e ITR 1996 impianti, IT Resistenza agli urti 1995 e ITC 1994/2015). Le istruzioni tecniche dell'UFPP fanno stato anche per la realizzazione e il rimodernamento dei rifugi per beni culturali (ITRP 1984, ITR 1994 rifugi, IT Resistenza agli urti 1995 e ITC 2015).
Art. 57 Efficienza operativa		
I proprietari e i possessori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative .	Art. 39 Utilizzazione estranea alla protezione civile	
	Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle operative al più tardi immediatamente dopo la decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.	L' efficienza operativa delle costruzioni di protezione (e la prontezza operativa normale, PON) sono date quando i sistemi tecnici corrispondono alle istruzioni tecniche dell'UFPP in materia (ITRP 1984, ITO 1977, ITRS 1982, ITR 1994 rifugi e ITR 1996 impianti, IT Resistenza agli urti 1995 e ITC 2015) e la loro funzione protettiva è garantita. Secondo il diritto cantonale, di regola per apportare modifiche alle costruzioni è necessaria un'autorizzazione dell'autorità preposta e devono essere rispettate le prescrizioni in materia di polizia edilizia e polizia del fuoco. L'uso delle costruzioni per scopi estranei alla protezione civile non deve inoltre ostacolare o impedire lo svolgimento dei controlli periodici (CPR e CPI).

LPPC	OPCi	Commento
		«Immediatamente» significa che le costruzioni di protezione devono essere pronte all'uso entro 5 giorni.
Art. 71 Finanziamento		
<p>² Essa [la Confederazione] si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione nonché, in caso di soppressione degli stessi, per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche di protezione. Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto non è più raggiunto il numero minimo prescritto di posti letto, la Confederazione non si assume tali costi.</p>		<p>Secondo le Istruzioni amministrative dell'UFPP del 19 giugno 2003 (IA 2004), nell'ambito della realizzazione di impianti di protezione rientrano nei costi supplementari riconosciuti tutti i costi di costruzione dedotti i costi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le fondazioni normali e le pareti delle cantine adiacenti, • gli allacciamenti e i lavori nei dintorni che sarebbero necessari anche senza impianto di protezione, • le misure edilizie e tecniche supplementari differenti dalle esigenze poste dalle istruzioni tecniche, • i costi in base all'articolo 71 capoverso 5 LPPC, • locali o sistemi tecnici supplementari nella costruzione di protezione che superano gli standard fissati nelle istruzioni dell'UFPP (ITO). <p>Nell'ambito del rimodernamento degli impianti di protezione rientrano nei costi supplementari riconosciuti tutti i costi di costruzione dedotti i costi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modifiche edilizie o equipaggiamenti e installazioni tecniche della costruzione di protezione supplementari (vedi art. 36a OPCi) che superano gli standard fissati nelle istruzioni dell'UFPP (ITO e ITR impianti). <p>Che cosa comprendono le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione è statuito nell'articolo 36a OPCi.</p>
<p>^{2bis} Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale e i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.</p>	<p>Art. 25a Assunzione delle spese suppletive nell'ambito di progetti concernenti rifugi per beni culturali destinati alla conservazione degli archivi cantonali e delle collezioni d'importanza nazionale</p> <p>² Per calcolare le spese suppletive riconosciute occorre detrarre dal totale dei costi del rifugio per beni culturali i costi di una normale cantina</p>	<p>Nell'ambito della realizzazione: i costi del rifugio per beni culturali comprese le componenti del rifugio e l'equipaggiamento, detratti i costi di una normale cantina con stessa superficie e altezza del locale.</p> <p>Nell'ambito del rimodernamento:</p>

LPPC	OPCi	Commento
	di stessa superficie e altezza.	i costi per le installazioni tecniche e l'equipaggiamento indispensabili (ITRP e ITR-Rifugi).
<p>³ Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti di protezione al fine di garantirne l'efficienza operativa in caso di conflitto armato.</p>		<p><i>cfr. Istruzioni dell'UFPP del 20 dicembre 2013 concernenti il versamento di importi forfetari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione</i></p>